



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

DATA 27/11/2014
PROT. N. 13480
FASC. 2.10\2014\509

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	COMUNE DI RHO
Indirizzo Sede Legale	RHO (MI), P.ZZA VISCONTI N. 23
Indirizzo Impianto	RHO (MI), VIA SESIA SNC
Attività	<i>Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata R.S.U.</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Massimo Zappa in qualità di Direttore dell' Area Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e Lavori pubblici del Comune di Rho

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

- 1.1. L'attività svolta all'interno dell'insediamento consiste in una Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L'insediamento risulta costituito da una superficie totale coperta pari a 940 mq, nonché da una superficie scoperta totale pari a 5.802 mq, totalmente impermeabilizzata.
- 1.2. Il Comune, contestualmente all'istanza, ha presentato un progetto di adeguamento della rete fognaria che prevede la presenza di un unico punto di scarico in pubblica fognatura, indicato in relazione tecnica con il codice S1 ed ubicato in via Sesia, e costituito da:
- acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali di pertinenza dell'attività; tali acque vengono raccolte, tramite opportuna pendenza della pavimentazione, da caditoie e canalette, e successivamente convogliate tramite una rete di tubazioni interrato ad un ripartitore di prima e seconda pioggia, dal quale la prima pioggia viene immessa in una vasca di sedimentazione, accumulo e disoleazione avente capacità pari a 35 mc (Modello RTB M 7.000 mq) e quindi scaricata nella rete fognaria pubblica, mentre la seconda pioggia viene inviata senza alcun trattamento depurativo nell'adiacente canale secondario Villorosi;
 - acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici presenti nell'impianto e recapitate nella rete fognaria pubblica senza alcun trattamento depurativo.
- Le acque meteoriche decedenti dalle coperture sono raccolte tramite pluviali e smaltite localmente.
- 1.3. L'approvvigionamento idrico non è stato dichiarato in quanto l'Impianto deve essere ancora realizzato.

- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente parere, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata “Tavola M01 – Elaborato *“Planimetria reti fognatura”* del 30.06.2011”.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da AMIACQUE con nota del 26.11.2014 (Prot. n. 47096), trasmesso all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale in data 27.11.2014 (Prot. Uff. Ambito n. 13471), limitatamente alle acque meteoriche di prima pioggia *“a fronte del fatto che l’Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l’influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento”*, il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. Il presente parere si riferisce unicamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia salvo che l’Impresa nell’ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.14 chieda un aggiornamento dell’autorizzazione.
- 2.3. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività.
- 2.4. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell’art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).
- 2.5. Le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti di pertinenza dell’attività sono soggette, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 04/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.
- 2.6. Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge, sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.7. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all’origine acque reflue domestiche, così come definite dall’art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall’art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purchè siano esercitati nel rispetto del *“Regolamento del servizio idrico integrato”*.
- 2.8. L’afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d’acqua ricettori e che quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.

- 2.9. Il Comune di Rho è autorizzato a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Sesia snc a Rho (MI).
- 2.10. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di AMIACQUE per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. **L'Inizio dei lavori di realizzazione delle opere in progetto dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo e la fine dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dall'inizio lavori. Occorrerà comunicare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE, per mezzo di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, la data di fine lavori e la conformità dei lavori al succitato progetto approvato.**
- 3.2. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con codice S1 indicato in relazione tecnica, allegata alla domanda di autorizzazione e ubicato in Via Sesia.
- 3.3. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.2 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel *Regolamento del servizio idrico integrato*.
- 3.4. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.5. In relazione al progetto trasmesso in allegato alla domanda di autorizzazione, il Gestore dell'Impianto, deve adeguare:
- ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 57 del "*Regolamento del servizio idrico integrato*", la rete di fognatura interna alle prescrizioni dell'articolo succitato, prevedendo che lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm;
 - ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 47 del "*Regolamento del servizio idrico integrato*" l'installazione di adeguati pozzetto di campionamento, aventi le caratteristiche di cui allo schema in allegato 3 del Regolamento pocanzi citato, immediatamente a valle del impianto di trattamento.
- 3.6. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Gestore dell'Impianto deve trasmettere all'Autorità Competente il progetto aggiornato con le prescrizioni di cui al punto 3.5

corredato da relativo crono-programma per la realizzazione delle opere progettate secondo quanto indicato al punto 3.1. La documentazione trasmessa dovrà essere accompagnata da CD o comunque da supporto informatico contenente copia in formato pdf della documentazione stessa.

- 3.7. Il Gestore dell’Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di trattamento e di separazione delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.8. Il Gestore dell’Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di trattamento e di separazione delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell’impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l’intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità di controllo.
- 3.9. Il Gestore dell’Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE ogni interruzione dell’attività dell’impianto di trattamento e di separazione in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.10. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l’inquinamento delle acque.
- 3.11. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.12. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.13. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.14. **Il Gestore dell’Impianto entro 30 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall’attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale nonché ad AMIACQUE, una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l’Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l’Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l’attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.**

- 3.15. Il Gestore dell’Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento.
- 3.16. Il Gestore dell’Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell’insediamento.
- 3.17. Il Gestore dell’Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.18. Il Gestore dell’Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.19. Il Gestore dell’Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell’insediamento.
- 3.20. Tutti i rifiuti generati dall’attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l’insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.21. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – “Tavola M01 – Elaborato *“Planimetria reti fognatura”* del 30.06.2011” - devono essere tenute a disposizione presso l’insediamento produttivo”.
- 3.22. Il Gestore dell’Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell’Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell’Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell’Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell’infrazione, chiede all’Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l’applicazione delle**

norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.

- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di AMIACQUE, si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Rho e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta